COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Garavello Alessandro

DETERMINAZIONE N. 3513 DEL 13/10/2025

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO UNICO DI BONIFICA" AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, PARTE QUARTA E D.M. 31/2015 PER EX PV ENI N. 3378 VIALE OROBONI (ANGOLO VIALE FUÀ FUSINATO) ROVIGO (RO). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA

IL DIRIGENTE

Visti:

la nota assunta agli atti della scrivente giusto prot. 5919 del 28/01/2019 da parte di ENI con la quale viene comunicato che durante le attività di indagine e verifica ambientale finalizzate alla cessione dell'asset, sono state attivate le operazioni di caratterizzazione delle matrici ambientali, dalle quali è stata riscontrata una situazione di potenziale contaminazione nel terreno insaturo in due sondaggi eseguiti: sono stati prelevati dai carotaggi dei campioni di terreno superficiale e profondo, i cui esiti analitici, hanno evidenziato dei superamenti delle CSC previste dalla normativa di riferimento per i parametri Idrocarburi pesanti e IPA (C>12 e IPA).

l'approvazione, da parte del Comune di Rovigo del "Piano di Indagine Ambientale"con Determinazione n. 1237 del 12/05/2021;

la continua presenza di una contaminazione residua presente nelle acque sotterranee, costituita prevalentemente da IPA;

la trasmissione da parte della Ditta Eni Rewind spa, del documento "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/15" - per il Punto Vendita carburanti dismesso e identificato dai codici ex PV 3378 Viale Fusinato ang. Via Oroboni - ROVIGO (RO) e assunto agli atti della Scrivente con prot. n. 64288 del 05/09/2025;

Considerato lo svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con comunicazione del 08/09/2025 (Nostro prot. n. 0065191/2025);

Dato atto che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 30/09/2025;

Rilevato che sono stati acquisiti dagli Enti coinvolti atti di assenso sotto il profilo tecnico per l'approvazione del piano di caratterizzazione con le seguenti richieste:

- Considerato lo storico delle concentrazioni di **MTBE**, **ETBE**, **Piombo**, **Piombo Tetraetile e cloruro di vinile** rilevate in sito, si condivide l'esclusione di tali parametri dal *panel analitico* definito per il monitoraggio delle acque sotterranee limitatamente alla **fase *operativa***; l'efficacia dell'intervento di bonifica dovrà prevedere la verifica periodica degli **IPA** (idrocarburi Policiclici Aromatici), **idrocarburi totali n- esano**, **BTEX**, indicatori della contaminazione residua rilevata in sito.

- In relazione all'utilizzo di PetroFixTM quale reagente adatto al trattamento di acque e terreni interessati dalla presenza di contaminanti petroliferi (idrocarburi, BTEX, MTBE, IPA), dovrà essere accuratamente definita l'area di influenza, in modo da poterla monitorare evitando la dispersione e diffusione di acque contaminate o comunque "alterate" al di fuori del sito di proprietà.

- Per quanto riguarda la **fase di collaudo** delle acque sotterranee, da eseguirsi in contraddittorio con ARPAV solo a seguito del conseguimento di almeno **quattro monitoraggi** trimestrali conformi consecutivi, si richiede, ai fini di poter valutare l'efficacia della bonifica adottata e l'assenza di passività ambientali, di estendere il *panel* analitico anche ai parametri **idrocarburi totali come n-esano, BTEX, MTBE**, **ETBE**, **Piombo**, **Piombo Tetraetile**.

- comunicare la data di avvio del *test pilota* con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi e di inoltrare gli esiti dello stesso non appena disponibili.

- i rapporti di prova dei monitoraggi periodici, e le relative piezometrie, dovranno essere inoltrati entro 15 giorni dalla ricezione degli stessi, al fine di consentire una costante verifica del quadro ambientale del sito, nonché l'efficacia dell'intervento proposto.

- eventuali superamenti degli obiettivi di bonifica dovranno essere tempestivamente comunicati ed attuate, se necessario, le misure di MISE atte a mantenere la contaminazione all'interno del sito.

Considerate le motivazioni sopra richiamate;

Dato che la Legge Regionale del Veneto n. 3 del 21/01/2000 e smi. identifica le competenze degli Enti in materia di bonifica dei siti inquinati ed individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo V della Parte Quarta - *Bonifica di siti contaminati*;

Visto il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale per il settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità" all'Ing. Marzia

Rizzi, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025;

Visto il Decreto dirigenziale n. 51 del 08 maggio 2025 con il quale è stato designato il Dott. Alessandro Garavello come Responsabile del Procedimento in oggetto

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, con la seguente prescrizione:

- Considerato lo storico delle concentrazioni di **MTBE**, **ETBE**, **Piombo**, **Piombo Tetraetile e cloruro di vinile** rilevate in sito, si condivide l'esclusione di tali parametri dal *panel analitico* definito per il monitoraggio delle acque sotterranee limitatamente alla **fase *operativa***; l'efficacia dell'intervento di bonifica dovrà prevedere la verifica periodica degli **IPA** (idrocarburi Policiclici Aromatici), **idrocarburi totali n- esano**, **BTEX**, indicatori della contaminazione residua rilevata in sito.

- In relazione all'utilizzo di PetroFixTM quale reagente adatto al trattamento di acque e terreni interessati dalla presenza di contaminanti petroliferi (idrocarburi, BTEX, MTBE, IPA), dovrà essere accuratamente definita l'area di influenza, in modo da poterla monitorare evitando la dispersione e diffusione di acque contaminate o comunque "alterate" al di fuori del sito di proprietà.

- Per quanto riguarda la **fase di collaudo** delle acque sotterranee, da eseguirsi in contraddittorio con ARPAV solo a seguito del conseguimento di almeno **quattro monitoraggi** trimestrali conformi consecutivi, si richiede, ai fini di poter valutare l'efficacia della bonifica adottata e l'assenza di passività ambientali, di estendere il *panel* analitico anche ai parametri **idrocarburi totali come n-esano, BTEX, MTBE**, **ETBE**, **Piombo**, **Piombo Tetraetile**.

- comunicare la data di avvio del *test pilota* con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi e di inoltrare gli esiti dello stesso non appena disponibili.

- i rapporti di prova dei monitoraggi periodici, e le relative piezometrie, dovranno essere inoltrati entro 15 giorni dalla ricezione degli stessi, al fine di consentire una costante verifica del quadro ambientale del sito, nonché l'efficacia dell'intervento proposto.

- eventuali superamenti degli obiettivi di bonifica dovranno essere tempestivamente comunicati ed attuate, se necessario, le misure di MISE atte a mantenere la contaminazione all'interno del sito.

Ai fini di cui sopra si stabilisce:

che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a

categorie particolari di dati personali; il presente atto sarà pubblicato nel sito web dell'Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei Dirigenti;

che non sussistono oneri economici a carico dell'Ente;

di inviare il presente atto a Provincia di Rovigo, Dipartimento Provinciale ARPAV, all'Azienda ULS5 Servizio Igiene Pubblica e alla ditta Eni Rewind.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale